

## Art. 4.

*Cancellazione dei punti*

1. L'interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto, formula la relativa istanza al Capo del Compartimento competente.

2. Il Capo del Compartimento, ove ne ricorrano i presupposti, emette un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all'interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale - con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorità marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

3. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti, il Capo del Compartimento marittimo competente emette un provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.

## Art. 5.

*Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto*

1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, decurtati ovvero cancellati ai sensi del presente decreto, nonché dei provvedimenti di sospensione emessi.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

*Il Sottosegretario di Stato: MANZATO*

*Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2019*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-79*

19A00873

DECRETO 21 dicembre 2018.

**Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI  
E DEL TURISMO

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pe-

sca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visti l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e l'art. 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, disciplinanti le modalità di iscrizione al registro dei pescatori marittimi;

Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura, al sottosegretario di Stato on.le Franco Manzato;


Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplinante la misura della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori;

Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;

Considerata la necessità di definire modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, alla luce di quanto disposto in particolare dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;



Decreta:

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 2.

*Procedimento di applicazione della misura di sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.*

1. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 4/2012 siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 redigono verbali di accertamento e contestazione - applicando la prescritta sanzione principale, nonché la sanzione accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, secondo quanto previsto all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 4/2012 - e trasmettono copia dei relativi atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, il Capo del Compartimento competente emette provvedimento di sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.

2. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il Capo del Compartimento competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione principale e quella accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori. Il Capo del Compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'ente accertatore.

5. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di sospensione ovvero ordinanza ingiunzione con cui dispone la sospensione, provvede all'annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del periodo di sospensione - sul documento matricolare del marittimo e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. Il periodo di sospensione decorre dalla data della predetta annotazione.

6. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è del Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del marittimo interessato.

Art. 3.

*Impugnazioni*

1. Il provvedimento di sospensione ovvero l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Qualora, a seguito di impugnazione, siano annullati il provvedimento di sospensione ovvero l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.

3. Il Capo del Compartimento, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone l'annullamento del provvedimento di sospensione ovvero dell'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione, nonché l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo, dandone comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.

Art. 4.

*Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto*

1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

*Il Sottosegretario di Stato:* MANZATO

*Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2019  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico  
e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-80*

19A00874

